

TRENITALIA S.p.A.  
Direzione Ingegneria, Sicurezza e Qualità di  
Sistema  
Sicurezza di Esercizio  
Via Spartaco Lavagnini, 58

50129 - FIRENZE

**Oggetto: richiesta approvazione accordo Visita Tecnica di Scambio.**

Rif. nota TRNIT.CORP.35370 – Firenze, 24/11/2008.

In esito alla nota a riferimento, con la quale codesta Impresa Ferroviaria ha chiesto l'approvazione dell'accordo per la visita tecnica di scambio in vigore dal cambio orario 2008/2009, si fa presente quanto segue.

Questa Agenzia, a norma del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, art. 6, comma 2, alinea c), stabilisce i principi, le procedure e la ripartizione delle competenze degli operatori ferroviari in ordine alla emanazione di disposizioni da parte degli operatori stessi.

Ciascuna Impresa ferroviaria, invece, in base all'art. 8, commi 1 e 4 del citato decreto, è responsabile della propria parte di sistema e del relativo funzionamento sicuro ed è preposta alla emissione di prescrizioni e, se del caso, di disposizioni di esercizio necessarie ai fini delle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 6 del citato decreto medesimo.

Resta impregiudicata, a norma dell'art. 8, comma 2, del citato decreto, la responsabilità di ciascun fabbricante, fornitore di servizi di manutenzione, addetto alla manutenzione dei vagoni o ente appaltante, di assicurare che il materiale rotabile, gli impianti, gli accessori e i materiali nonché i servizi forniti, siano conformi ai requisiti richiesti alle condizioni d'impiego specificate, affinché possano essere utilizzati dall'Impresa ferroviaria e dal Gestore dell'infrastruttura in modo sicuro.

Alla luce di quanto sopra è responsabilità di codesta Impresa ferroviaria stipulare l'accordo in argomento fermo restando che le norme per la verifica tecnica dei veicoli attualmente in vigore, le norme internazionali e Fiche UIC applicabili costituiscono senza ombra di dubbio un valido e collaudato punto di riferimento e che l'adozione di eventuali provvedimenti in difformità o deroga anche parziale ad esse dovrà avvenire da parte di codesta Impresa motivatamente e a seguito di idonea valutazione secondo processi organicamente inseriti nel sistema di gestione della sicurezza di codesta impresa medesima e come tali preventivamente validati da questa Agenzia, prendendo comunque come riferimento le norme per la verifica tecnica dei veicoli attualmente in vigore, le norme internazionali e Fiche UIC applicabili, nonché ogni altro elemento utile alla circolazione in sicurezza.

Inoltre, per gli aspetti relativi al materiale rotabile, codesta Impresa dovrà attenersi alle indicazioni del fabbricante del materiale rotabile stesso. Qualora il fabbricante del materiale rotabile non esista più o, pur formalmente contattato da codesta Impresa, non si rendesse disponibile, codesta Impresa medesima dovrà ricorrere alla valutazione di un Verificatore Indipendente di Sicurezza.

IL DIRETTORE

(dott. ing. Alberto Chiovelli)

